

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 19 MARZO 2001

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 12/5

Statuto del Comune di Pian Camuno (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 febbraio 2000
con deliberazione n. 13.

Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 7 marzo 2000 - n. 2000/1307.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 20 aprile 1992 n. 17/48.

STATUTO**Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI***Art. 1 – Definizione e Poteri*

1. Il Comune di Pian Camuno è ente autonomo nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.

2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, di autonomia normativa regolamentare, di autonomia organizzativa e di autonomia amministrativa. È altresì titolare di autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, secondo il principio di sussidiarietà. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Pian Camuno è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Beata, Solato e Vissone.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Pian Camuno.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma concessi con decreto Presidente della Repubblica in data 23 marzo 1970.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti e Associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura in modo esclusivo gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4 – Minoranze

1. Le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite nel presente Statuto e nei regolamenti.

Art. 5 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi che non abbiano sufficienti mezzi di sostentamento.

Art. 6 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico e artistico garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7 – Promozione dei beni culturali dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi e associazioni ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi e associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Art. 8 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale e pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità, anche con il concorso di privati, singoli e associati.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia in piena osservanza del PRG e del regolamento edilizio, e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 9 – Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 10 – Programmazione economica-sociale e territoriale

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti di una flessibile programmazione.

2. Per programmi speciali dello Stato e della Regione il Comune provvede ad acquisire, per ciascun programma, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei sindacati.

Art. 11 – Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a cooperative e/o a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 12 – Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componenti delle Commissioni

di concorso, purché tecnici esperti nelle materie di concorso;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti a corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, alla totalità della loro presenza sul complessivo personale dipendente;

d) assicura la presenza di entrambi i sessi nelle Commissioni consultive.

2. Il Comune, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 febbraio 1993 n. 29, adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 13 – Integrazione sociale

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programmi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Titolo II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 14 – Organi

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

2. Le attribuzioni degli organi sono quelle determinate dalla legge e dal presente Statuto.

Capo I I consiglieri comunali

Art. 15 – Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 16 – Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Art. 17 – Poteri di consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 17, com-

ma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 18 – Dimissioni – Decadenza Sospensione del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere dalla carica devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune e sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Alla relativa surrogazione il Consiglio deve procedere entro dieci giorni seguendo l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo.

2. Il consigliere decade se senza congrua motivazione non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio; il regolamento stabilisce il procedimento di decadenza che, in ogni caso, deve prevedere le modalità secondo le quali il consigliere possa far valere eventuali cause di giustificazione delle assenze.

3. Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, comporta lo scioglimento del Consiglio.

4. Qualora, durante il mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Il consigliere sospeso ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche viene sostituito con altro consigliere in via temporanea fin tanto che dura la sospensione.

Art. 19 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ai gruppi consiliari, sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della eventuale Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Capo II Il Consiglio Comunale

Art. 20 – Il Consiglio Comunale – Poteri

1. Il Consiglio Comunale, composto, oltre che dai consiglieri, anche dal Sindaco, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

3. L'esercizio dei poteri attribuiti al Consiglio non può essere delegato.

Art. 21 – Insediamento

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La convocazione è disposta dal Sindaco, con avvisi notificati almeno cinque giorni prima della riunione.

3. Il Consiglio nella sua prima seduta provvede alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità procedendo alle eventuali surroghe.

4. La mancata convalida del Sindaco determina la sua decadenza e quindi lo scioglimento del Consiglio.

Art. 22 – Linee programmatiche di governo

1. Nella prima seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta e presenta, sentita la Giunta medesima, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato che vengono approvate dal Consiglio con apposita deliberazione.

2. Il Consiglio può intervenire direttamente con proprie proposte di adeguamento e di modifica del documento presentato dal Sindaco.

3. Qualora il Consiglio non approvi la proposta ovvero approvi un documento di contenuto diverso da quello proposto, la relativa votazione non equivale ad una mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni del Sindaco.

4. Il Consiglio procede alla verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche; a tal fine il Sindaco presenta una relazione di verifica sullo stato di attuazione dei programmi ed il Consiglio procede alla sua approvazione entro il 30 settembre.

5. A tutte le votazioni sulle linee programmatiche ed alle successive verifiche annuali il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

Art. 23 – Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali consecutivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art. 24 – Convocazione delle adunanze

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, con avviso contenente l'ordine del giorno, da notificarsi ai consiglieri secondo le modalità contenute nel regolamento del Consiglio Comunale. Ai medesimi adempimenti provvede il Vicesindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

2. Ai fini del termine richiesto per le convocazioni, le adunanze possono essere ordinarie, straordinarie e d'urgenza; il regolamento stabilisce i casi nei quali le adunanze possano essere definite ordinarie, straordinarie o d'urgenza.

3. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio nel termine di venti giorni qualora lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste; se il Sindaco non provvede, il Consiglio può essere convocato, con il medesimo avviso e gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra i presentatori della richiesta.

Art. 25 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

2. Il Sindaco assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

3. L'informazione, salvo i casi in cui la documentazione sia allegata all'avviso di convocazione, avviene con il deposito presso l'ufficio di Segreteria del Comune entro cinque giorni prima della riunione del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Nelle ipotesi di deliberazioni consiliari che devono adempiere ad urgenti termini di legge, ovvero nei casi di adunanza straordinaria e d'urgenza, tali informazioni possono essere fornite verbalmente dal Sindaco o dal relatore.

Art. 26 – Consegnare dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di adunanze ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di adunanze straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Per la notifica delle adunanze del Consiglio il consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto.

Art. 27 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza delle metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione, è sufficiente per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, non computandosi a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

5. Il Sindaco, i consiglieri, nonché gli assessori non componenti il Consiglio sono obbligati ad astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di carattere generale se non nei casi in cui sussista una diretta ed immediata correlazione fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 28 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 29 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 30 – Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto. In ogni caso le votazioni riguardanti le persone sono tenute a scrutinio segreto.

Art. 31 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, garantendo la presenza delle minoranze nella misura pari almeno ad un terzo dei componenti.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni consiliari permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il Sindaco e gli assessori hanno il diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

4. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

5. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno con sistema proporzionale la commissione per le garanzie statutarie e la commissione patrimonio, bilancio e sviluppo economico.

Art. 32 – Attività ispettiva e Commissioni di indagine

1. All'inizio di ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri.

2. Il Regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che dovranno essere date in Consiglio.

3. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sulla attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

4. La Commissione è composta da tre consiglieri individuati con votazione segreta.

5. La Commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei dipendenti nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. Il funzionamento della Commissione di indagine è disciplinato dal Regolamento consiliare.

Art. 33 – Presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia

1. La Presidenza della Commissione per le garanzie statutarie e delle commissioni di indagine eventualmente istituite è attribuita ad un esponente delle opposizioni presenti nel Consiglio Comunale ed è nominato dallo stesso Consiglio.

Art. 34 – Regolamento interno

1. Le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale, nelle materie di cui al capo I e al capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 35 – Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere presentata al Segretario Comunale, che provvede a notificarla entro le 24 ore successive al Sindaco, alla Giunta ed ai Capigruppo Consiliari.

3. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione in una data compresa tra il decimo ed il trentesimo giorno dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale

5. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

**Capo III
La Giunta Comunale**

**Sezione I
Formazione – Decadenza**

Art. 36 – Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da Assessori nel numero da quattro a sei.

2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel-

l'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora inoltre con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. Possono essere nominati assessori, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale – amministrativa non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.

4. Nel caso previsto dal precedente comma, il numero di assessori esterni al Consiglio non può essere superiore ad uno. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Art. 37 – Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative.

2. Il Sindaco promuove la presenza in Giunta di entrambi i sessi; qualora ciò non sia possibile, il Sindaco ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Nella seduta immediatamente successiva alla sua nomina, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, la Giunta verifica collegialmente la regolare sua composizione.

Art. 38 – Requisiti degli assessori

1. La persona chiamata alla carica di assessore deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente od affine fino al 3° grado del Sindaco;
- c) se competente in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici deve astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio comunale.

Art. 39 – Durata – Decadenza della Giunta

1. La Giunta entra in funzione immediatamente dopo la sua nomina e rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento.

3. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Art. 40 – Cessazione della carica di assessore

1. Decade l'assessore che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta.

2. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate per iscritto al Sindaco. Esse sono irrevocabili dalla presentazione e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. La revoca di uno o più assessori è disposta dal Sindaco con atto motivato.

4. Alla sostituzione di assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, che partecipa al Consiglio l'avvenuta sostituzione nella prima adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla pronuncia di decadenza o dalla presentazione delle dimissioni o dalla revoca o dalla cessazione dall'ufficio per altra causa.

Sezione II

Attribuzioni – Funzionamento

Art. 41 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente, che ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori, dal Segretario Comunale e dai responsabili degli uffici.

2. Esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva di-

versa decisione della Giunta stessa. Ad esse possono partecipare, a richiesta della Giunta, funzionari, tecnici, il revisore dei conti.

4. Le votazioni sono palesi tranne che per le deliberazioni concernenti le persone.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne sottoscrive il verbale insieme con il Sindaco. Nei casi di incompatibilità o di impedimento è sostituito, in via temporanea, da un componente nominato dal Sindaco.

6. Il Sindaco può assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore, compiti ordinati organizzativamente per settori di attività ovvero per affari determinati, con poteri puramente istruttori e di preparazione delle determinazioni di competenza della Giunta.

Art. 42 – Attribuzione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Il Sindaco, per la formulazione delle linee programmatiche da esporre al Consiglio Comunale nella prima adunanza, così come per la predisposizione della annuale relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi dati, procede alla preventiva consultazione della Giunta.

5. La Giunta approva il regolamento degli uffici e dei servizi in conformità ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6. Le deliberazioni della Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione ed alla loro messa a disposizione presso l'Ufficio di Segreteria.

Capo IV Il Sindaco

Art. 43 – Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica o lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.

Art. 44 – Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti;

d) indice referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

i) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

l) nomina e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) nomina i componenti delle Commissioni Comunali, garantendo la presenza delle minoranze;

o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dal presente statuto e dal regolamento comunale.

Art. 45 – Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.

4. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 46 – Vicesindaco

1. La carica di Vicesindaco può essere ricoperta solo da un assessore che sia anche consigliere comunale.

2. Il Vicesindaco svolge funzioni ausiliarie del Sindaco per coadiuvarlo e vicarie per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione provvede l'assessore, secondo l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al Consiglio.

Art. 47 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio che viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

Art. 48 – La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di frazione.

Art. 49 – La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni – per poter fruire del sostegno del Comune – debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3. La commissione patrimonio e bilancio – previo parere della Giunta – valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

4. Ai fini del presente articolo si considerano libere associazioni le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che siano effettivi portatori di interessi generali o diffusi e la cui organizzazione abbia la consistenza adeguata al fine di costituire un punto di riferimento per gli associati e sostenere rapporti continuativi con il Comune.

Art. 50 – Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. La partecipazione dei cittadini si attua sia in forma singola che associata, attraverso le libere forme associative di cui all'articolo che precede.

3. Il Consiglio Comunale può con proprio voto istituire la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità di vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi.

Art. 51 – Diritto di petizione e istanza

1. I cittadini e le libere forme associative così come definite nel presente Statuto possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La commissione delle garanzie statutarie decide sulla ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione ed istanza.

Art. 52 – Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di in-

teresse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione con diritto di voto risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni, che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione con diritto di voto.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per il diritto d'iniziativa; a tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 53 – Procedura per l'approvazione della proposta

1. La commissione delle garanzie statutarie, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di novanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 54 – Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 52, comma 4, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di cittadini, residenti e che costituiscano un quinto della popolazione iscritta nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei Deputati.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro cinque giorni dalla ricezione del comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi la affida alla commissione delle garanzie statutarie che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i cinque giorni successivi.

5. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

6. Il referendum è valido se partecipa al voto la metà più uno dei cittadini con diritto di voto.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente ad oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 55 – Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedi-

mento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a coloro che debbano intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 56 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a - b - c del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III Diritto di accesso e di informazione

Art. 57 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 58 – Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti o dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti o provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Capo IV Azione popolare

Art. 59 – Azione popolare

1. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Titolo IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I L'amministrazione comunale

Art. 60 – Principi e criteri direttivi

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale o ai dirigenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali.

Art. 61 – Deliberazioni

1. Tutte le proposte di deliberazione relative ad atti di gestione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio devono essere corredate dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

2. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata essa deve essere corredata dal parere relativo alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

Art. 62 – Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta comunale in conformità ai criteri generali prefissati dal Consiglio Comunale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento, approvato dalla Giunta ai sensi dell'art. 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990 n. 142, disciplina:

a) la dotazione organica del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione dei servizi e degli uffici;

d) l'attribuzione ai dipendenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali per proprio personale.

Art. 63 – Segretario Comunale

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

3. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

Art. 64 – Dirigenti

1. Il regolamento di cui all'art. 35, comma 2-bis, della

legge 8 giugno 1990 n. 142 stabilisce il numero dei posti di qualifica dirigenziale in relazione alle esigenze degli uffici, in misura comunque non superiore complessivamente a tre.

2. Spettano ai dirigenti i compiti di direzione degli uffici e dei servizi secondo il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e controllo, attribuiti agli organi elettivi, ed i poteri di gestione amministrativa, attribuiti ai dirigenti.

3. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico; ad essi spetta altresì l'emanazione degli atti aventi rilevanza esterna afferenti l'ufficio cui sono responsabili, tra i quali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffe, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Nel caso in cui il regolamento non preveda l'istituzione di posti della qualifica dirigenziale, le funzioni attribuite ai dirigenti dal presente articolo possono essere attribuite dal Sindaco, con proprio decreto motivato, al Segretario Comunale ovvero ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici ovvero di qualifiche dirigenziali può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Capo II

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Art. 65 – Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende, società e consorzi fra Comuni, regola le finalità, l'organizzazione e il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, nonché per la loro revoca si applicano gli artt. 32, comma 2, lettera n) e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disim-

pegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 66 – Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune degli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 67 – Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale, sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 68 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 69 – Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili, debbono essere dati in affitto.

Art. 70 – Contratti

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall'apposito regolamento.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione da parte del responsabile dell'ufficio avente il contenuto di cui all'art. 56, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 71 – Contabilità e Bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è costituito dalle norme del presente Statuto, dall'apposito regolamento e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno; esso deve essere redatto nell'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità.

3. I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto

consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Titolo VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 72 – Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) devono rispettare le norme dello Statuto ed i principi fissati dalla legge.
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori

per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. I regolamenti disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.

Art. 73 – Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle singole frazioni e ai cittadini, ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione che lo approva, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Titolo VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 74 – Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 75 – Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

